Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 giugno 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 5 novembre 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1963
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 37

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ROSSETTI Dario fu Giuseppe, nato a Montecarotto (Ancona) il 30 agosto 1922, partigiano combattente. — Ardimentoso combattente, si distingueva in rischiose ardimentose azioni di guerra sempre primo fra i primi, temerariamente. Nella azione per la conquista di Servigliano, alla testa dei suoi uomini la liberava dalle forze nemiche mettendole in fuga. — Servigliano, marzo 1944.

(4658)

Decreto presidenziale 23 dicembre 1962
registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1963
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 393

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

BALBO Mario Luigi, nato a Pressana (Verona) il 19 febbraio 1921, partigiano combattente. — Nel corso di un combattimento, con sommo sprezzo del pericolo portava allo scoperto un pezzo d'artiglieria privo di congegni di puntamento e faceva fuoco contro il nemico incalzante riuscendo a contenerne l'impeto, fin tanto che un colpo di granata lo feriva gravemente. — Chiampernotto (Valle di Lanzo), 3 luglio 1944.

(4657)

Decreto presidenziale 27 settembre 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962
registro n. 7 Presidenza, foglio n. 261

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE DI GUERRA

SMARGIASSI Vincenzo, nato l'8 luglio 1920 a Sassoferrato (Ancona), partigiano combattente. — In condizioni quanto mai difficili, con grande sprezzo del pericolo si offriva di caricare le mine occorrenti a far saltare un ponte sulla via di obbligato passaggio per il nemico. — Sassoferrato Abbadia di Sant'Emiliano, 19 giugno 1944.

(4656)

Decreto presidenziale 27 settembre 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962
registro n. 7 Presidenza, foglio n. 259

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE DI GUERRA

CIMARELLI Luigi di Francesco, nato a Pergola il 25 novembre 1923, partigiano combattente. — Sotto violento fuoco nemico, volontariamente si offriva con temerario coraggio di caricare alcune mine per interrompere un passaggio obbligato. — Passo del Corno, 1° luglio 1944.

(4659)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. **2081.**

Classificazione fra i comprensori di bonifica montana del bacino del fiume Albegna (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato distrettuale autonomo delle foreste di monte Amiata in data 12 dicembre 1954, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino del fiume Albegna in provincia di Grosseto;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Viste le lettere n. 2682 in data 1° giugno 1956 del Ministero dei lavori pubblici e n. 110329 in data 17 aprile 1962 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il bacino del fiume Albegna, ricadente nella provincia di Grosseto, esteso per ha. 10.096 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1962

SEGNI

RUMOR — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1963, n. **818.**

Classificazione fra i comprensori di bonifica montana del bacino del torrente Armea (Imperia) quale ampliamento del comprensorio dell'Argentina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Imperia in data 15 dicembre 1961 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Armea, in provincia di Imperia, esteso per ha. 2833, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana dell'Argentina;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Viste le lettere n. 4528 in data 4 ottobre 1962 del Ministero dei lavori pubblici e n. 3721/M in data 16 gennaio 1963 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il bacino del torrente Armea, in provincia di Imperia, esteso per ha. 2833, delimitato secondo la linea in tinta verde e sfumatura esterna dello stesso colore nella citata corografia su scala 1:100.000 che — vistata dal Ministro proponente — forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio dell'Argentina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1963

SEGNI

RUMOR — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1963, n. 819.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Nicola, in località Fabrizio del comune di Corigliano Calabro (Cosenza).

N. 819. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rossano in data 1° giugno 1960, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 9 novembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Nicola, in località Fabrizio del comune di Corigliano Calabro (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1963, n. 820.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Santi Efebo, Fortunato e Massimo, nel comune di Napoli.

N. 820. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 15 gennaio 1961 integrato con dichiarazione del 18 febbraio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia dei Santi Efebo, Fortunato e Massimo, nel comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1963, n. 821.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Marcello Papa, in rione Villaggetto del comune di Ascoli Piceno.

N. 821 Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Piceno in data 1° novembre 1962, integrato con dichiarazione del 3 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Marcello Papa, in rione Villaggetto del comune di Ascoli Piceno.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1963, n. 822.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Caterina, nel comune di Grumo Nevano (Napoli).

N. 822. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Aversa in data 6 dicembre 1962, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima dell'11 dicembre 1962, e la seconda e la terza entrambe del 22 febbraio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Caterina, nel comune di Grumo Nevano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1963, n. 823.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Michele Arcangelo nella Chiesa di Santa Maria della Libera del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia).

N. 823. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Manfredonia in data 1° ottobre 1962, integrato con dichiarazione del 22 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Michele Arcangelo nella Chiesa di Santa Maria della Libera del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1963.

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1963-64.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277 convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880,

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1963-64.

Roma, addì 15 gennaio 1963

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964

N. dell'esercizio 1962-63 (1)	N. dell'esercizio 1963-64 (2)	CAPITOLI — DENOMINAZIONE (3)	Competenze secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1962-63 (4)		Variazioni che propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1963-64 (Col. 4 + 5) (6)
		ENTRATA				
1	1	Proventi della contribuzione per provvedere alle spese per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (articolo 1279, primo comma, del Codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	45.500.000	+	(a) 2.500.000	48.000.000
2	2	Proventi della contribuzione per provvedere all'assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (articolo 1279, secondo comma, del Codice della navigazione, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	59.500.000	+	(a) 6.500.000	66.000.000
3	3	Canoni delle imprese portuali	2.500.000	+	(a) 122.000	2.622.000
4	4	Proventi eventuali diversi	14.000	+	(a) 6.000	20.000
			107.514.000	+	9.128.000	116.642.000
		SPESA				
1	1	Indennità di trasferta e di missione	6.000.000	+	(b) 1.000.000	7.000.000
2	2	Interventi diretti alla assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie	59.500.000	+	(c) 6.500.000	66.000.000
3	3	Spese per la costruzione, per la manutenzione e per l'affitto dei locali degli Uffici del lavoro portuale	*per memoria*		—	*per memoria*
4	4	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio	6.000.000	+	(d) 1.000.000	7.000.000
5	5	Compensi per lavoro straordinario al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	6.500.000		—	6.500.000
6	6	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	4.000.000		—	4.000.000
7	7	Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari del Comitato centrale, dei Consigli e delle Commissioni del lavoro portuale, ai membri del Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato amministrativo stesso (regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; regio decreto-legge 31 agosto 1945, n. 572; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623; legge 4 giugno 1949, n. 422; legge 4 dicembre 1950, n. 888; decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5; artt. 143 e 146 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima)	2.000.000		—	2.000.000
8	8	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio ed in quiescenza e delle relative famiglie	1.200.000		—	1.200.000
9	9	Spese casuali	200.000		—	200.000
10	10	Rimborso di somme indebitamente percette	50.000		—	50.000
11	11	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	22.064.000	+	628.000	22.692.000
			107.514.000	+	9.128.000	116.642.000

(a) Aumento proposto in relazione a prevista maggiore entrata.
(b) Aumento che si propone in relazione a previsto maggiore fabbisogno;
(c) Aumento proposto in relazione alla necessità di incrementare gli interventi assistenziali ed al maggior gettito destinato a tal fine;
(d) Aumento proposto in relazione alle maggiori esigenze da parte degli Uffici periferici preposti all'ordinamento del lavoro portuale.

Roma, addì 15 gennaio 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

(5874)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone del Gianicolo verso San Pietro in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 novembre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le due zone del Gianicolo in Roma, verso San Pietro;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Roma;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che le due zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè, oltre a costituire, con la cinta delle antiche mura e gli Orti Torlonia un complesso avente valore artistico e tradizionale e rilevante importanza panoramica, offrono numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode il meraviglioso scenario del Vaticano e della Basilica di San Pietro;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Roma, alle pendici del Gianicolo, come appresso specificate: *a*) zona del viale delle Mura Aurelie delimitata dalle mura del Gianicolo a monte, indi partendo dai confini del vincolo posto con decreto ministeriale 30 maggio 1961 (particelle catastali 24, 33, 39 del foglio n. 435), il limite segue le particelle catastali 286, 260, 259, 258, 257, 255, 256 e 111 (comprese) del foglio n. 430 aggiornato al 25 gennaio 1958, il viale delle Mura Aurelie fino a comprendere le Mura; *b*) zona tra via del Gianicolo e le Mura Vaticane delimitata da via del Gianicolo, via Urbano VIII, particella catastale 2 (compresa) del foglio n. 483, indi dalle antiche Mura fino a piazza della Rovere, da questa, dal lungotevere Gianicolense fino a vicolo Sant'Onofrio, da tale vicolo, da via Sant'Onofrio, salita Sant'Onofrio, fino a ricollegarsi con la via del Gianicolo, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° giugno 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 40

Oggi, 6 novembre 1961, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) ROMA - Gianicolo (zone verso San Pietro) - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 12, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

Vista la propria proposta di vincolo del 23 ottobre 1959 ed il decreto ministeriale 30 maggio 1961, che dichiara di notevole interesse pubblico la zona delle pendici del Gianicolo sottostante il viale delle Mura Aurelie nel tratto che va dal piazzale Aurelio all'Istituto Pontificio Maestre Pie;

Visto che la zona delle pendici del Gianicolo, che prosegue verso il versante di San Pietro, comprendente le antiche Mura ed il viale delle Mura Aurelie, ha un notevole interesse estetico e tradizionale ed un non comune valore panoramico, in quanto oltre la esistenza della cinta delle Mura ha punti di visuali, quali il Gianicolo ed il viale delle Mura Aurelie, che permettono di godere la città sottostante e particolarmente il meraviglioso scenario del Vaticano e della Basilica di San Pietro;

Visto ancora che la zona tra via del Gianicolo e le Mura Vaticane, comprendente le Mura stesse e gli Orti Torlonia, possiede rilevante interesse estetico e tradizionale ed inoltre racchiude punti di visuale dai quali può godersi sia la vista del predetto complesso, considerato anche come quadro naturale, sia la cupola di San Pietro;

Rilevata la necessità di tutelare il valore estetico e tradizionale delle predette zone ed i punti pubblici di visuale in esse racchiusi;

Propone all'unanimità di sottoporre a vincolo, a norma dello art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le due zone del Gianicolo sul versante San Pietro, nel comune di Roma, racchiuse entro le seguenti delimitazioni:

a) zona del viale delle Mura Aurelie delimitata dalle Mura del Gianicolo a monte, indi partendo dai confini del vincolo posto con decreto ministeriale 30 maggio 1961 (particelle catastali numeri 24, 33, 39 del foglio n. 435), il limite segue le particelle catastali numeri 286, 260, 259, 258, 257, 255, 256 e 111 (comprese) del foglio n. 430 aggiornato al 25 gennaio 1958, il viale delle Mura Aurelie fino a comprendere le Mura;

b) zona tra via del Gianicolo e le Mura Vaticane delimitata da via del Gianicolo, via Urbano VIII, particella catastale 2 (compresa) del foglio n. 483, indi dalle antiche Mura fino a piazza della Rovere, da quasta, dal lungotevere Gianicolense fino al vicolo Sant'Onofrio, da tale vicolo, da via Sant'Onofrio, dalla salita Sant'Onofrio fino a ricollegarsi con via del Gianicolo.

(*Omissis*).

Il presidente: Paolo DELLA TORRE

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(5900)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Foro Bonaparte, Castello Sforzesco, Parco e Arena in Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 febbraio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Foro Bonaparte, Castello Sforzesco, Parco e Arena in Milano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Milano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè forma un meraviglioso complesso per la mole turrita del Castello Sforzesco al quale fanno cornice l'importante vegetazione del parco con viali e gruppi di alberi annosi e gli altri palazzi dell'ultimo ottocento e di caratteristica architettura eclittica, costituendo, pertanto, oltre un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, un quadro naturale di particolare importanza visibile da vari punti del centro urbanistico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Milano, comprensiva del Foro Bonaparte, Castello Sforzesco, Parco e Arena, compresi gli edifici che si affacciano da ambo i lati sulle vie, delimitata come segue: largo Cairoli, Foro Bonaparte, via Legnano, piazza Lega Lombarda, via Carlo Maria Maggi, via Canonica, via Cesariano, via Francesco Melzi d'Eril, via Canova, via Mario Pagano, via Vincenzo Monti, piazza Virgilio, via Boccaccio, piazza Luigi Cadorna per ricongiungersi a Foro Bonaparte, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Milano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° giugno 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Verbale n. 1 Adunanza del 21 febbraio 1962

MILANO. Tutela paesistica della zona Foro Bonaparte, Castello Sforzesco, Parco e Arena.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Presa visione della documentazione grafica e fotografica;

Rilevato che la zona in questione forma un meraviglioso complesso per la mole turrita del Castello Sforzesco al quale fa cornice la importante vegetazione del parco con viali e gruppi di alberi annosi;

Osservato inoltre che integrano tale quadro: i palazzi dell'ultimo ottocento e di caratteristica architettura eclittica, pensati appunto quale corona al castello suddetto: l'Arena, opera dell'arch. Canonica e l'Arco della Pace, opera dell'arch. Cagnola;

Considerato che tale complesso oltre a costituire un'insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale costituisce anche un quadro naturale di particolare interesse visibile dai vari punti del centro urbanistico;

Delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla zona sopradescritta compresi gli edifici che si affacciano da ambo i lati sulle vie.

La zona viene delimitata nel modo che segue:

Largo Cairoli, Foro Bonaparte, via Legnano, piazza Lega Lombarda, via Carlo Maria Maggi, via Canonica, via Cesariano, via Francesco Melzi d'Eril, via Canova, via Mario Pagano, via Vincenzo Monti, piazza Virgilio, via Boccaccio, piazza Luigi Cadorna per ricongiungersi a Foro Bonaparte.

(*Omissis*).

COMUNE DI MILANO Ufficio Messi

Si dichiara che il presente atto venne pubblicato all'albo comunale di questa città dal 15 giugno 1962 al 15 settembre 1962.

Milano, addì 15 settembre 1962

Visto, p. *il vice segretario generale*

Il messo comunale

(5899)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1963.

Approvazione di alcuni tassi relativi alla tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società « Fondo Assicurativo Tra Agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Fondo Assicurativo Tra Agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di

premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e di una opzione a scadenza in caso vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alla seguente tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e la seguente opzione a scadenza in caso di vita, presentati dalla Società di assicurazione « Fondo Assicurativo Tra Agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma:

Tariffa n. 51 relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dello assicurato stesso (approvata con decreto ministeriale 8 febbraio 1962)

Opzione per l'ulteriore differimento di scadenza delle rendite vitalizie differite in caso di vita.

Roma, addì 8 giugno 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5819)

ORDINANZA DI SANITA' n. 4 del 25 maggio 1963.
Provenienze aeree dalla Birmania e dalla Federazione Malese.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la dichiarazione ufficiale di epidemia di colera esistente nella Birmania e nella Federazione Malese;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Ordina:

Art. 1

Le provenienze aeree dalla Birmania e dalla Federazione Malese sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(5959)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica dell'Accordo per la importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgo e di laboratorio, destinato a istituti sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.

Il 14 maggio 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 dicembre 1962, n. 1758, è stato effettuato, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, il deposito dello strumento di ratifica dell'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgo e di laboratorio, destinato a istituti sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.

All'atto del deposito è stata confermata la seguente dichiarazione interpretativa già formulata all'atto della firma:

« De l'avis du Gouvernement italien, les facilités prévues aux articles 1 et 2 du présent Accord ne s'appliqueront pas au matériel destiné à la consommation ».

In conformità dell'art. 6 l'Accordo entrerà in vigore, per l'Italia, il 15 agosto 1963.

(5889)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Annullamento di decreto di dispensa di notaio e sua riammissione all'esercizio professionale

Con decreto presidenziale 11 maggio 1963, registrato il 4 giugno 1963, è stato annullato il decreto presidenziale 30 agosto 1952, con il quale il notaio Rapetti Carlo veniva dispensato, a domanda, dall'esercizio professionale.

Con successivo decreto ministeriale 17 giugno 1963 il predetto notaio Rapetti Carlo è riammesso all'esercizio professionale e destinato, in soprannumero, alla sede di Camogli, distretto notarile di Genova, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti, sotto pena di decadenza.

(6009)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Urbisaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1963, il comune di Urbisaglia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5936)

Autorizzazione al comune di Roccasecca dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1963, il comune di Roccasecca dei Volsci (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5935)

Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1963, il comune di San Vito dei Normanni (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5937)

Autorizzazione al comune di Torre Santa Susanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1963, il comune di Torre Santa Susanna (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5938)

Autorizzazione al comune di San Martino sulla Marrucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1963, il comune di San Martino sulla Marrucina (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.881.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5939)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1963, il comune di Cavarzere (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5940)

Autorizzazione al comune di Collazzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1963, il comune di Collazzone (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5941)

Autorizzazione al comune di Fossato di Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1963, il comune di Fossato di Vico (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5942)

Autorizzazione al comune di Magione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1963, il comune di Magione (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5943)

Autorizzazione al comune di Montecastello Vibio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1963, il comune di Montecastello Vibio (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5944)

Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1963, il comune di Apice (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5945)

Autorizzazione al comune di Sigillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1963, il comune di Sigillo (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5946)

Autorizzazione al comune di Poggiodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1963, il comune di Poggiodomo (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5947)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1963, il comune di Monteleone di Spoleto (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5948)

Autorizzazione al comune di Policoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1963, il comune di Policoro (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5949)

Autorizzazione al comune di Liveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1963, il comune di Liveri (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5950)

Autorizzazione al comune di Racale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1963, il comune di Racale (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5865)

Autorizzazione alla sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.15365/10089.G.81 (80) in data 30 maggio 1963, la sezione provinciale di Torino è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dal defunto avvocato Alfredo Polledro con testamento olografo in data 19 giugno 1961, pubblicato per atto notaio dott. Giuseppe Pavese in data 28 dicembre 1961, n. 13212, registrato a Torino il 17 gennaio 1962, al n. 2018079, vol. 966, consistente in L. 8.000.000 (otto milioni) in buoni del Tesoro.

(5677)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Giovanni Moccia, nato a Gragnano (Napoli) il 18 aprile 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo, rilasciatogli dalla Università di Napoli, in data 5 gennaio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5548)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di risulta dall'alveo abbandonato del torrente Valpantena, in comune di Grezzana (Verona).

Con decreto 21 maggio 1963, n. 310/1, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno di risulta da un tratto di alveo abbandonato del torrente Valpantena, segnato nel catasto del comune di Grezzana (Verona), alla Sezione *B*, foglio XIX di mq. 2070, ed indicato, in tinta gialla, nella planimetria rilasciata il 29 agosto 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Verona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5509)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un ex canale tombato, in comune di Castelfranco Veneto (Treviso).

Con decreto 21 maggio 1963, n. 311/1, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituito da un ex canale tombato, segnato nel catasto del comune di Castelfranco Veneto (Treviso), alla Sezione *D*, foglio n. 5, mappale $185\frac{1}{2}$ (mq. 310); alla Sezione *F*, foglio IX, mappale $76\frac{1}{2}$ (mq. 310), di complessivi mq. 620, ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 settembre 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5510)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1963, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto dal signor Comarin Luigi avverso il provvedimento n. 21630, del 18 gennaio 1961, con il quale questo Ministero aveva respinto la domanda dell'interessato, intesa ad ottenere, fra l'altro, il collocamento nel ruolo speciale transitorio a decorrere dal 20 aprile 1950, anzichè 20 aprile 1954.

(5571)

MINISTERO DELLA SANITA'

Entrata in vigore del Protocollo tendente a limitare ed a regolamentare la coltura del papavero sonnifero L. nonchè la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'impiego dell'oppio, firmato a New York il 23 giugno 1953.

Il segretario generale delle Nazioni Unite con documento n. Nar. CL. 2/1963 del 20 marzo 1963 ha comunicato che in data 8 marzo 1963, è entrato in vigore il Protocollo firmato a New York il 23 giugno 1963. Detto Protocollo, dall'Italia firmato in data 18 giugno 1963. è stato ratificato con legge 20 luglio 1956, n. 966 (*Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario al n. 216 del 29 agosto 1956).

(5511)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Ardauli (Cagliari).

Con decreto ministeriale n. 300.8/61671 del 29 maggio 1963, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Ardauli (Cagliari) di un terreno sito in Ardauli del periziato valore di L. 7.800.000, della superficie di mq. 780, distinto in catasto al foglio 9, mappale 215 sub *g*, *c*, *h*, confinante con la strada provinciale Ardauli-Neoneli, su cui insiste il Centro assistenziale.

(5568)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in agro del comune di Guspini (Cagliari).

Con decreto ministeriale n. 300.8/61672, del 24 maggio 1963, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Ente comunale di assistenza di Guspini (Cagliari) di un terreno sito in agro del comune di Guspini in regione determinata «Sa Tela», del periziato valore di L. 3.000.000 della superficie di mq. 957.600, distinto in catasto alla partita 468, sez. *E*, foglio 24, mappale 150, sub *b* (ora n. 497), confinante con altra proprietà dell'Ente donante, con strada vicinale «Sa Tela», con proprietà di Saba Francesco e con strada statale 196 (Guspini-Decimo).

(5569)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare dall'Amministrazione comunale di Riposto (Catania) la donazione di un complesso immobiliare sede della Casa della Madre e del Bambino.

Con decreto ministeriale n. 300.8/61673, del 31 maggio 1963, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Riposto (Catania) del complesso immobiliare sito in Riposto del periziato valore di L. 35.000.000, costituito da un terreno e tre fabbricati, della superficie complessiva di mq. 3705, distinto in catasto al foglio 1° part. 724-*a* e 726 ed al foglio I all. *B* part. 725, confinante ad est con via Crispi, a sud con via Concordia, a ovest con terreno dell'ambulatorio comunale e della Cooperativa «Casa Nostra» ed a nord con autorimessa e relativo terreno del sig. Cardillo Rosario, dove ha sede la Casa della Madre e del Bambino.

(5570)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Carabin Monticello », con sede nel comune di Chiusa Pesio (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 34620, in data 1° giugno 1963, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Carabin Monticello », con sede nel comune di Chiusa Pesio (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale degli utenti nella seduta del 21 maggio 1961.

(5601)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Fossa Redone », con sede nel comune di Pozzolengo (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 16128, in data 1° giugno 1963, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Fossa Redone », con sede nel comune di Pozzolengo (Brescia), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 9 luglio 1961.

(5602)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un zona di terreno in comune di Poggio Rusco (Mantova).

Con decreto in data 10 aprile 1961, n. 3023, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno della superficie di mq. 2204 sita in comune di Poggio Rusco e riportata al catasto al foglio n. 41, mappale n. 26.

(5891)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società A.S.T.A.R., con sede in Trieste.

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società A.S.T.A.R., con sede in Trieste.

(5436)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società S.A.G.A. « Fiumana Bella », con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società S.A.G.A. « Fiumana Bella », con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

(5435)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società S.T.A.T., con sede in Casale Monferrato (Alessandria).

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società S.T.A.T., con sede in Casale Monferrato (Alessandria).

(5437)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società S.A.P. - Servizi Automobilistici Periferici, con sede in Trieste.

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società S.A.P. - Servizi Automobilistici Periferici, con sede in Trieste.

(5438)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società « La Carsica » - Autoservizi, con sede in Trieste.

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società « La Carsica » - Autoservizi, con sede in Trieste.

(5439)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Lupi e Galanti e C., con sede in Poggio Mirteto (Rieti).

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Lupi e Galanti e C., con sede in Poggio Mirteto (Rieti).

(5440)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla S.A.I. - Società Autoservizi Interprovinciali, con sede in Treviglio (Bergamo).

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla S.A.I. - Società Autoservizi Interprovinciali, con sede in Treviglio (Bergamo)

(5453)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla S.I.A.T. - Società Industria Automobilistica Trasporti, con sede in Barcellona (Messina).

Con decreto 15 maggio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla S.I.A.T. - Società Industria Automobilistica Trasporti, con sede in Barcellona (Messina).

(5446)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della « II Mostra delle uve da tavola », in Latina

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Latina, organizzatrice della « II Mostra delle uve da tavola », ha comunicato, con nota del 5 giugno 1963, n. 6689, che la predetta manifestazione avrà luogo in Latina dal 31 agosto al 1° settembre 1963, anzichè dal 7 all'8 settembre 1963, come precedentemente programmata.

(5930)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 18 giugno 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,73	621,70	621,70	621,89	621,60	—	621,77	621,80	621,59	621,65
$ Can.	576,02	576,90	576,60	576,75	574,50	—	576,875	576,10	576 —	576 —
Fr. Sv.	143,80	143,80	143,78	143,8675	143,80	—	143,825	143,82	143,77	143,80
Kr. D.	90,12	90,12	90,14	90,118	90,05	—	90,15	90,10	90,11	90,10
Kr. N.	87,06	87,07	87 —	87,07	86,95	—	87,03	87,07	87,07	87,07
Kr. Sv.	119,96	119,85	119,87	119,90	119,85	—	119,88	119,92	119,88	119,90
Fol.	172,79	172,88	172,85	172,87	172,75	—	172,86	172,77	172,75	172,75
Fr. B.	12,46	12,46	12,46	12,4625	12,46	—	12,4595	12,46	12,45	12,46
Franco francese	126,89	126,88	126,89	126,92	126,80	—	126,89	126,90	126,85	126,86
Lst	1741,05	1741 —	1741,30	1741,50	1740 —	—	1741,30	1740,90	1740,60	1740,30
Dm. occ.	156,42	156,20	156,25	156,265	156,23	—	156,24	156,22	156,21	156,17
Scell. Austr.	24,08	24,04	24,09	24,10375	24,05	—	24,095	24,07	24,04	24,09
Escudo Port.	21,71	21,71	21,7275	21,73	21,72	—	21,70	21,70	21,72	21,72

Media dei titoli del 18 giugno 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,975
Redimibile 3,50 % 1934	92,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 giugno 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,83
1 Dollaro canadese	576,812
1 Franco svizzero	143,846
1 Corona danese	90,165
1 Corona norvegese	87,05
1 Corona svedese	119,89
1 Fiorino olandese	172,865
1 Franco belga	12,461
1 Franco francese	126,905
1 Lira sterlina	1741,40
1 Marco germanico	156,252
1 Scellino austriaco	24,099
1 Escudo Port.	21,715

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 397, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 19 agosto 1960 dalle signore Girolama Candias ved. De Nardi e Giovanna De Nardi ved. Petterle, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Albania ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace viene in parte accolto ed in parte respinto.

(5951)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 26 ottobre 1927, n. 6595/R/Gab. con cui al sig. Gruber Giovanni nato a Silandro il 22 marzo 1901, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Gruberi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 22 aprile 1963 dalla signora Gruberi Editta in Theiner, figlia del predetto in atto residente a Bolzano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958 con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 26 ottobre 1927, n. 6595/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Gruberi Editta in Theiner nata a Silandro il 14 agosto 1926 e residente a Bolzano, via Col di Lana, 18/5, viene ripristinato nella forma tedesca di Gruber.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 maggio 1963

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(5482)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario della prova di scrittura sotto dettato del concorso a trenta posti di inserviente

La prova di scrittura sotto dettato del concorso a trenta posti di inserviente, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962, avrà luogo a Roma, il giorno 29 luglio 1963, alle ore 9 nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Alla prova suddetta dovranno presentarsi solamente i candidati a cui è stata data comunicazione di aver ottenuto, con la valutazione dei titoli, il punteggio minimo previsto dall'art. 7 del bando.

(5953)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di dodici posti di provveditore agli studi di prima o seconda classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare gli articoli 282, 283 e 285 dello stesso decreto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Considerato che sono attualmente vacanti e disponibili dodici posti nelle qualifiche di provveditore agli studi di prima e seconda classe nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi;

Considerato che detti dodici posti sono tutti da conferirsi, mediante concorso per titoli, alle categorie di personale indicate ai paragrafi 1), 2), 3) e 4) della lettera *b*) dell'art. 282 del citato testo unico ed al primo comma dell'art. 3 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di dodici posti di provveditore agli studi di prima o di seconda classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare al concorso predetto il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, che sia provvisto di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 65° anno di età:

1) presidi di prima e seconda categoria e direttori di istituti e scuole statali di istruzione secondaria;

2) impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

3) impiegati della carriera direttiva dei Provveditorati agli studi aventi qualifica di vice provveditore;

4) professori di istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado, equiparati, per il trattamento economico, almeno a qualifica non inferiore a direttore di sezione;

5) ispettori scolastici delle scuole elementari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 3ª, entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'Università o l'Istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria di personale di ruolo alla quale appartengono, la qualifica rivestita ed il relativo coefficiente di stipendio nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente prestano servizio;

d) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale;

e) di impegnarsi, in caso di esito favorevole del concorso, a raggiungere qualunque sede di servizio sia loro assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere vistata per i candidati indicati ai numeri 1), 3) e 5) del precedente articolo 2 dal competente provveditore agli studi e per i candidati indicati ai numeri 2) e 4) dello stesso articolo 2 dal capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) « curriculum » documentato sull'operosità scientifica e culturale, sulla attività e carriera didattica o sull'attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) titoli vari ed ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dal competente provveditore agli studi per il servizio di preside e di professore di istituto statale di istruzione secondaria (candidati di cui ai numeri 1) e 4) del precedente articolo 2) o dalla competente Direzione generale del Ministero per il servizio di direttore di sezione nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di vice provveditore agli studi e di ispettore scolastico (candidati di cui ai numeri 2), 3) e 5) dello stesso articolo 2).

Art. 5.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione « Concorso per provveditore agli studi ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i prescritti documenti dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni od a

Uffici del Ministero della pubblica istruzione. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati per la partecipazione a precedenti concorsi per titoli a posti di provveditore agli studi di seconda classe in prova o di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, media non statale, artistica e per l'educazione fisica e sportiva.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e composta da altri quattro membri, dei quali due docenti universitari (uno della Facoltà di giurisprudenza ed uno della Facoltà di lettere), dal direttore generale capo del personale e da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per il colloquio integrativo.

La Commissione stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi.

Art. 9.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 30 punti, è diretto ad un'adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed all'attitudine a svolgere le funzioni di provveditore agli studi.

Il colloquio non si intende superato se il concorrente non ottenga la votazione di 28 punti sui 35 a disposizione della Commissione giudicatrice.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso compilerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punti riportati dagli aspiranti che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 65 punti sui 100 complessivamente a disposizione.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

I graduati dopo l'ultimo dei vincitori subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non potranno ottenere la nomina i vincitori del concorso che alla data dalla quale avrà effetto la nomina stessa avranno superato il 65° anno di età.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Art. 11.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 3ª - entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei cômuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello «69» rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a)*;

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli

dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

Le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n.. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 100;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal Ministero degli affari esteri.

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso e per la nomina e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa dovranno presentare o far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile, rilasciato — a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 — dal competente provveditore agli studi per il servizio di preside o di professore di istituto statale di istruzione secondaria (candidati di cui ai numeri 1) e 4) del precedente art. 2) o dalla competente Direzione generale del Ministero per il servizio di direttore di sezione nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di vice provveditore agli studi e di ispettore scolastico (candidati di cui ai numeri 2), 3) e 5) dello stesso art. 2).

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

B) il diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso, su carta da bollo da L. 300.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

C) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuato presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non

abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Il certificato medico dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 14.

I vincitori del concorso che rivestano già qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di provveditore agli studi di 2ª classe o almeno di direttore di sezione conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di provveditore agli studi di 2ª classe; coloro, invece, che rivestano già qualifica equiparata, nel trattamento economico, a quella di provveditore agli studi di prima classe, conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di provveditore agli studi di prima classe.

La nomina a provveditore agli studi di 1ª o di 2ª classe diverrà definitiva dopo un biennio di prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Ove il giudizio sia sfavorevole, coloro che abbiano ottenuto la nomina in prova a provveditore agli studi ai sensi del precedente comma saranno restituiti al ruolo ed alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, e sarà loro attribuito lo stipendio che avrebbero conseguito se fossero rimasti nella qualifica stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1963
Registro n. 36, foglio n. 122

(5412)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 435 del 31 gennaio 1963, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico ed ostetrica condotti vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1962;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli atti di ufficio;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:

Brunetti dott. comm. Ugo, vice prefetto.

Componenti:

Magri prof. dott. Carmelo, medico provinciale di Belluno;

Bertino prof. dott. Stefano, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Belluno;

Boni dott. Marcello, specialista in ostetricia;

Panciera Amelia, vice presidente del Collegio provinciale delle ostetriche.

Segretario:

Laveder dott. Noè, direttore di sezione.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio del medico provinciale ed a quello della Prefettura.

Belluno, addì 8 giugno 1963

Il medico provinciale: MAGRI

(5915)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2259, del 12 marzo 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Considerato che delle sedi assegnate con il precedente decreto n. 4297, del 17 maggio 1963, risulta vacante, per espressa rinunzia del vincitore, quella del comune di Roghudi;

Esaminate le domande dei concorrenti, e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli artt. 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

A modifica di quanto disposto con il precitato decreto n. 4297;

Decreta

Il dott. Panzitta Salvatore, nato a San Calogero il 13 dicembre 1929, compreso nella graduatoria del concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Roghudi.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 29 maggio 1963

Il medico provinciale: BROCCIO

(5697)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.